

REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/72 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1972

riguardante l'applicazione della decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ⁽¹⁾ è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/71 ⁽²⁾ ha reso applicabile la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione previsto dalla citata convenzione, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che il Consiglio di associazione previsto da detta convenzione ha modificato la sua decisione n. 36/71 con la decisione n. 43/72;

considerando che è necessario, conformemente all'articolo 46 di detta convenzione, prendere le misure necessarie all'esecuzione della decisione n. 43/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la nozione di «prodotti originari» ai sensi del titolo I della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, è applicabile la decisione n. 43/72 del Consiglio di associazione del 10 ottobre 1972, che modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione del 22 aprile 1971, e che è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.